

**Oggetto:** adempimento obbligo vaccinale, App. VerificaC19 e green pass rafforzato e **nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2**

## Premessa

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 **comprende**, dunque, **il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi)** e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

**Chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2.** (Circolare ministero della salute n. 0056052-06/12/2021)

Facendo seguito alle circolari prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRES e prot. n° 53886-25/11/2021-DGPRES, visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 751 (CTS) della seduta del 3/12/2021 si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, nei soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, nelle tempistiche/modalità raccomandate, è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (*booster*), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione).

Ai fini del completamento del ciclo primario di vaccinazione si ribadisce inoltre che:

- nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, che non sono stati vaccinati entro i 12 mesi dalla guarigione, è indicato procedere il prima possibile con un ciclo primario completo (due dosi di vaccino bivalente o una dose di vaccino monodose);
- nei soggetti che contraggono un'infezione da SARS-CoV-2, entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione.

Trascorso successivamente un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal ciclo vaccinale primario così completato, è quindi indicata la somministrazione di una dose di richiamo (*booster*), ai dosaggi autorizzati per la stessa.

## I destinatari dell'obbligo vaccinale

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, **la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati.** L'obbligo si applica al personale a tempo **determinato e indeterminato.**

Pare dunque possa **ritenersi escluso dall'obbligo** vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, **il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso**, come nel caso di collocamento **fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.**

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data **del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.**

Stante il tenore letterale dell'art. 4-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – che si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, l'obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici.

A verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID-19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte del personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento.

In caso di inadempimento dell'obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

## Personale esterno alla scuola

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l'estensione della previsione dell'art. 2, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli altri, **al personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica**, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di **ampliamento dell'offerta formativa**, agli **addetti alle mense**, alle **pulizie**, ecc.

**Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico.**

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione "lo torno a scuola" del sito istituzionale di questo Ministero (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

**Resta fermo l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola**, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell'art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 ("personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore").

### Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere **omessa o differita** "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".

In tal caso, il **dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.** (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

### Le procedure di controllo

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – prevede che i soggetti anzidetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

**Per la verifica** del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale **saranno fornite**, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, **indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi**.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il **dirigente scolastico**, senza indugio, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**:

- a) la **documentazione comprovante l'effettuazione** della vaccinazione;
- b) l'**attestazione relativa all'omissione o al differimento** della stessa;
- c) la **presentazione della richiesta di vaccinazione** da eseguirsi in un termine **non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito**;
- d) l'**insussistenza dei presupposti per l'obbligo** vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto **lasso temporale di cinque**, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico. In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, **in via transitoria**, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute "*raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente*

*immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione".*

## La sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato.

**All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro** (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i **destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi**. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

## Le sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata *"nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500"*.

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

### Come posso verificare un green pass rafforzato?

Prima di scansionare il QR code, seleziona sul tuo dispositivo con il quale procedi manualmente al controllo del green pass, la tipologia di verifica:

- “base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;
- “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione.

Assicurati di utilizzare sempre la tipologia di verifica più appropriata in base alla normativa e al contesto in cui effettui la scansione. (es: sistema semplificato SIDI per le Scuole in corso di aggiornamento)

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sul sito [governo.it](https://www.governo.it): [apre una nuova finestra su governo.it](#).

*“Occorre ricordare che per quanto riguarda l’ utilizzo dei mezzi dedicati esclusivamente all’ uso scolastico, in alcune Province non è richiesto il green pass agli studenti con età maggiore ai 12 anni.”*

#### **Allego:**

- Tabella delle attività consentite con green pass base e rafforzato,
- Circolare ministero della salute n. 0056052-06/12/2021): *Chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2.*
- Nota del capo dipartimento Ministero dell’ Istruzione Dott. Ing. Stefano Versari (m\_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001889.07-12-2021),
- Informativa privacy integrata con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, ma successivamente da aggiornarsi **in attesa delle indicazioni operative e procedure da adottarsi, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del Ministero dell’ Istruzione.**

INFO: dott. Mario Padroni 0544 465497 333 1182307 m.padroni@sicurezzaoggi.com

Cordiali saluti

 Dott. Mario Padroni



## TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS "BASE"/"RAFFORZATO"

DAL 6/12/2021 AL 15/1/2022

ATTIVITÀ	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS "BASE" (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS "RAFFORZATO" (vaccinazione e guarigione)
<b>SPOSTAMENTI</b>					
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale	Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	Sì	Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea	Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio	All'interno del proprio comune	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì

		Arancione	Sì	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio	Verso altri comuni della stessa Regione	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio	Verso altre regioni/province autonome	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì
Spostamento con mezzo proprio	Da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia	Arancione	Sì	Sì	Sì
Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì



minori di 12 anni (scuolabus)					
Trasporto scolastico, anche dedicato, dai 12 anni compiuti		Banca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
<b>IMPIANTI NEI COMPRESORI SCIISTICI</b>					
Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento		Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
<b>ATTIVITÀ LAVORATIVA</b>					
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso alle mense per i lavoratori		Bianca Gialla	No No	Sì Sì	Sì Sì

pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Arancione	No	Sì	Sì
<b>ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI</b>					
Accesso ai servizi alla persona		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì
Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì
Accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali (esclusi i prefestivi)		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì
Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì
<b>STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ</b>					
Studenti di scuole superiori e istituti tecnici		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì
Studenti universitari		Bianca	No	Sì	Sì

		Gialla Arancione	No No	Sì Sì	Sì Sì
<b>STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>					
Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e hospice		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
<b>BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)</b>					
Consumazione banco	al	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Consumazione tavolo	al All'aperto	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Consumazione tavolo	al Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
<b>STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)</b>					
Alloggio		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Servizio di ristorazione non riservato ai clienti della struttura ricettiva	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Servizio di ristorazione non	Al chiuso	Bianca Gialla	No No	No No	Sì Sì



riservato ai clienti della struttura ricettiva		Arancione	No	No	Sì
Servizio di ristorazione riservato esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
<b>ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE</b>					
Attività sportiva o motoria	All'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Attività sportiva o motoria	Al chiuso (palestre, piscine, centri natatori)	Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Attività sportiva o motoria	All'aperto (piscine e centri natatori)	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso agli spogliatoi		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì

Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Sport di contatto	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Sport di contatto	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
<b>ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI</b>					
Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%)	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (tranne archivi e biblioteche)		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Accesso ad archivi e biblioteche		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
<b>EVENTI SPORTIVI</b>					
Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì



(capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)					
<b>CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE</b>					
Sagre e fiere, anche su aree pubbliche		Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Convegni e congressi	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	No	Sì
<b>ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE</b>					
Accesso a sale da ballo e discoteche		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose		Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso ai centri benessere	Al chiuso	Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	No	Sì

Accesso a parchi tematici e di divertimento		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Centri culturali, centri sociali e ricreativi	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Centri culturali, centri sociali e ricreativi	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
<b>CONCORSI PUBBLICI</b>					
Partecipazione alle prove in presenza		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto  
Sede

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento  
Ministero Della Giustizia

[prot.dgdt.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgdt.dap@giustiziacert.it)  
[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

Protezione Civile

[Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it](mailto:Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it)  
[protezionecivile@pec.governo.it](mailto:protezionecivile@pec.governo.it)

Ministero dello Sviluppo Economico  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

Ministero Economia e Finanze  
[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
[ministro@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ministro@pec.politicheagricole.gov.it)

Ministero Sviluppo Economico  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

Ministero Infrastrutture e Trasporti  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali  
[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie  
[affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it)

Ministero della Cultura  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale  
LORO SEDI

Ministero del Turismo  
[ufficiodigabinetto.turismo@pec.it](mailto:ufficiodigabinetto.turismo@pec.it)

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano  
LORO SEDI

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
[gabinetto.ministro@cert.esteri.it](mailto:gabinetto.ministro@cert.esteri.it)

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera  
LORO SEDI

Ministero dell'Istruzione  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute  
Conferenza Episcopale Italiana  
[salute@chiesacattolica.it](mailto:salute@chiesacattolica.it)

Ministero dell'Università e della Ricerca  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Ministero dell'Interno  
[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

Don Massimo Angelelli  
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute  
[m.angelelli@chiesacattolica.it](mailto:m.angelelli@chiesacattolica.it)

Ministero della Giustizia  
[capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)

boic82600v - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008201 - 28/12/2021 - A/02 sicurezza - E

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
[segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche  
[federazione@cert.fnopi.it](mailto:federazione@cert.fnopi.it)

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica  
[presidenza@pec.fnopo.it](mailto:presidenza@pec.fnopo.it)

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani  
[posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF  
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione [federazione@pec.tsrm.org](mailto:federazione@pec.tsrm.org)

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco  
[protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it](mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it)

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  
[srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”  
[direzionegenerale@pec.inmi.it](mailto:direzionegenerale@pec.inmi.it)

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)  
[fondazionecirm@pec.it](mailto:fondazionecirm@pec.it)

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)  
[inmp@pec.inmp.it](mailto:inmp@pec.inmp.it)

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)  
[fism.pec@legalmail.it](mailto:fism.pec@legalmail.it)

Confartigianato  
[presidenza@confartigianato.it](mailto:presidenza@confartigianato.it)

Centro Nazionale Sangue  
[cns@pec.iss.it](mailto:cns@pec.iss.it)

Centro Nazionale Trapianti  
[cnt@pec.iss.it](mailto:cnt@pec.iss.it)

CONFCOMMERCIO  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

TRENTALIA  
[ufficiogruppi@trentitalia.it](mailto:ufficiogruppi@trentitalia.it)

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA  
[italo@pec.ntvspa.it](mailto:italo@pec.ntvspa.it)

Direzione Generale Programmazione Sanitaria  
DGPROGS  
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali  
[segreteria@simit.org](mailto:segreteria@simit.org)

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SIIt)  
[siti@pec-legal.it](mailto:siti@pec-legal.it)

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)  
Via Santa Maria della Grotticella 65/B  
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi  
[protocollo@peconb.it](mailto:protocollo@peconb.it)

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE [presidente@antev.net](mailto:presidente@antev.net)

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva  
[siaarti@pec.it](mailto:siaarti@pec.it)

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  
AGENAS  
[agenas@pec.agenas.it](mailto:agenas@pec.agenas.it)

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI  
[segreteria@pec.chimici.it](mailto:segreteria@pec.chimici.it)

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA  
[segredipfamiglia@pec.governo.it](mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it)

Regione Veneto – Assessorato alla sanità  
Direzione Regionale Prevenzione  
Coordinamento Interregionale della Prevenzione  
[francesca.russo@regione.veneto.it](mailto:francesca.russo@regione.veneto.it)  
[coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it](mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it)

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID 19  
[commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it](mailto:commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it)

**OGGETTO: chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (*booster*) nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2.**

Facendo seguito alle circolari prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n° 53886-25/11/2021-DGPRE, visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 751 (CTS) della seduta del 3/12/2021 si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, nei soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, nelle tempistiche/modalità raccomandate, è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (*booster*), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione).

Ai fini del completamento del ciclo primario di vaccinazione si ribadisce inoltre che:

- nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, che non sono stati vaccinati entro i 12 mesi dalla guarigione, è indicato procedere il prima possibile con un ciclo primario completo (due dosi di vaccino bivalente o una dose di vaccino monodose);
- nei soggetti che contraggono un'infezione da SARS-CoV-2, entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione.

Trascorso successivamente un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal ciclo vaccinale primario così completato, è quindi indicata la somministrazione di una dose di richiamo (*booster*), ai dosaggi autorizzati per la stessa.

**II DIRETTORE GENERALE**

*\*f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05  
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:  
Dott. Andrea Siddu  
a.siddu@sanita.it

*\*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



**INFORMATIVA PRIVACY**  
**INTEGRAZIONE VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”**  
**[Aggiornato al 10/12/2021]**

Ad integrazione di quanto già comunicato all'atto della costituzione del rapporto con l'Istituto Scolastico mediante l'informativa di base, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare. Di seguito le specifiche.

**MODALITA' DI TRATTAMENTO E FINALITA'**

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo ultimo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, in applicazione di un obbligo legale a cui il Dirigente Scolastico, Titolare del trattamento, è sottoposto nonché di eseguire un compito di interesse pubblico ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 1 lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento inoltre è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante come previsto dall'Art. 9, paragrafo 2, lettera g) del medesimo Regolamento UE. Ai sensi dell'Art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito con modificazioni dalla L. 87/2021, introdotto dall'Art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 nonché dal D.P.C.M. 17/06/2021 ss.mm.ii., a far data dal 01/09/2021 e fino al termine dello stato di emergenza, il Dirigente Scolastico o un suo delegato richiederà, a chiunque acceda ai locali dell'Istituto, l'esibizione del Certificato Verde (green-pass), consentendo l'accesso esclusivamente a chi, in seguito alla lettura del codice QR Code mediante l'applicazione “VerificaC19”, risulterà possedere i requisiti di accesso.

Dal 13/09/2021 è stata implementata una nuova funzionalità di verifica automatizzata tramite il Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute, con la finalità di consentire ai Dirigenti Scolastici o loro delegati, il possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 in corso di validità del personale docente e A.T.A. per consentire agli stessi l'accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio.

Dal 15/12/2021, in applicazione del D.L. 172/2021, è introdotto per il personale scolastico, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dal virus SARS-CoV-2. L'adempimento dell'obbligo vaccinale viene verificata, per il solo personale scolastico, nei modi sopra esposti (controllo individuale mediante APP o massivo tramite piattaforma SIDI) ma con riferimento alla certificazione verde “rafforzata”.

Per i lavoratori della scuola che non risultassero in regola con il Certificato Verde rafforzato (Super green-pass), il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, l'attestazione medica recante l'omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

**TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI**

Il Dirigente Scolastico o il suo delegato, consulterà la schermata dell'applicazione “VerificaC19” che fornirà i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso). Si precisa che la visione dell'esito del controllo (verde, blu o rosso) non consente al soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito. Nel caso di verifica “VERDE” o “BLU”, consentirà l'accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare tale informazione, nel caso di verifica “ROSSA” invece, comunicherà al Dirigente Scolastico il nominativo del soggetto a cui sarà stato impedito l'accesso a fini documentativi, per consentire al datore di lavoro l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché per il computo dei giorni di assenza ingiustificata che condurranno, se del caso, alla sospensione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo (Dirigente Scolastico o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l'età evidente) potrà procedere alla verifica dell'identità del soggetto controllato richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP “VerificaC19”. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di

## INTESTAZIONE SCUOLA

verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale un'apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione tra il sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la piattaforma nazionale-DGC.

L'Istituto si avvale quindi della possibilità di eseguire il controllo massivo del possesso della certificazione verde mediante tale portale ad opera del Dirigente Scolastico o suo delegato. Per i lavoratori della scuola che non risultassero in regola con il Certificato Verde rafforzato (Super green- pass), il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, l'attestazione medica recante l'omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

### COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali relativi al controllo del certificato verde ossia nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso), saranno consultati da parte del Dirigente Scolastico o del suo delegato a norma di quanto previsto all'Art. 13 comma 2 lettera c) del D.P.C.M. del 17/06/2021 e ss.mm.ii. Tramite SIDI verranno gestite esclusivamente le informazioni riferite al personale docente e A.T.A. per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica ed in particolare i dati ad esso riferibili saranno nome, cognome, tipologia di personale (docente o A.T.A.) e Istituzione Scolastica in cui presta servizio oltre all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde in corso di validità. Sono trattati inoltre i log applicativi che tracciano la user-ID del soggetto che ha effettuato l'interrogazione, l'esito della richiesta, l'elenco dei Codici Fiscali dei lavoratori verificati e la data e l'ora della verifica. Le informazioni di cui sopra sono riferibili indifferentemente ai dati relativi al controllo della Certificazione Verde di base quanto di quella rafforzata.

### CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancata esibizione del certificato verde, di base o rafforzato che sia, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché la sospensione del rapporto di lavoro come previsto dal medesimo Decreto Legge.

### CONCLUSIONI

La presente rappresenta, per semplicità ed esigenze di brevità, una integrazione della informativa di base fornita all'atto della costituzione del rapporto e di tutte le integrazioni già emesse.

Tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a quanto non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell'informativa citata.

Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Dirigente Scolastico, Titolare del trattamento, all'indirizzo ..... e/o il R.P.D./D.P.O. all'indirizzo e-mail [privacy@sicurezzaoggi.com](mailto:privacy@sicurezzaoggi.com)

Il Dirigente Scolastico

.....



# *Ministero dell' Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche  
del sistema nazionale di istruzione

e, pc Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari  
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento  
Istruzione per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per  
la Regione Valle D'Aosta

Alle Organizzazioni sindacali  
Area e comparto Istruzione e ricerca

**Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.**

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172<sup>1</sup>, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola.

---

1 [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg?fbclid=IwAR2OxsUNCAeY8kw6i-Y\\_dnjT3yGrJugP58ypdFqNUcigyw\\_p6mUKB1B0OcY](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg?fbclid=IwAR2OxsUNCAeY8kw6i-Y_dnjT3yGrJugP58ypdFqNUcigyw_p6mUKB1B0OcY)



# Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

## **L'obbligo vaccinale**

L'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, infatti - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l'obbligo vaccinale per il *“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”*.

Il contenuto dell'obbligo vaccinale è precisato dall'art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - e comprende *“il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”*. La somministrazione della dose di richiamo<sup>2</sup> deve essere effettuata *“entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”*.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di cinque mesi (150 giorni)<sup>3</sup>.

---

2 Il Ministero della Salute, con nota 14 settembre 2021, n. 41416, sulla scorta dei pareri resi da CTS e AIFA, aggiorna le indicazioni sulla somministrazione di dosi “addizionali” (come parte di un ciclo vaccinale primario) e di dosi “booster” (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19 - <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83176&parte=1%20&serie=null>

3 Nel sito del Ministero della Salute sono disponibili, fra l'altro, le circolari emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fra queste, la circolare 22 novembre 2021, n. 53312, che aggiorna l'intervallo temporale tra la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, prima fissato in sei mesi (180 giorni) <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall'art. 9<sup>4</sup>, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate *“al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”* e a quelle conseguenti alla *“avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino*

---

4 Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-22&atto.codiceRedazionale=21G00064&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.14682071196875146&title=lbl.dettaglioAtto> - articolo 9, *“Certificazioni verdi COVID-19”*. Di seguito le modifiche introdotte dall'art. 3, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, circa la durata delle certificazioni verdi COVID-19, a decorrere dal 15 dicembre 2021:

*Articolo 9, comma 2: “Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:*

a) *avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, «al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»”;*

b) *avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;*

c) *effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.*

c-bis) *avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»”.*

*Articolo 9, comma 3: “La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del «predetto ciclo». «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.» La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 «nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute» e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”.*

*Articolo 9, comma 4-bis: “A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo» ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di «nove mesi» a decorrere dall'avvenuta guarigione”.*





# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne riduce la durata da dodici a nove mesi.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

### **I destinatari dell'obbligo vaccinale**

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111<sup>5</sup>, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

Stante il tenore letterale dell'art. 4-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - che si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, l'obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici.

A verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID-19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,

---

5 Note Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 e n. 1534 del 15 ottobre 2021



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte del personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento.

In caso di inadempimento dell'obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

### **Personale esterno alla scuola**

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l'estensione della previsione dell'art. 2, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc.

Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico.

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione "Io torno a scuola" del sito istituzionale di questo Ministero (<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>).

Resta fermo l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di *pre* e *post* scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell'art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (*"personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore"*).

### **Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale**

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita *"in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"*.



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021<sup>6</sup>.

### **Le procedure di controllo**

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - prevede che i soggetti anzidetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

---

6 Circolare del Ministero della salute 25 novembre 2021, n. 53922, <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84078&parte=1%20&serie=nu>



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute *“raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione”*.

### **La sospensione per mancato adempimento**

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

### **Le sanzioni amministrative**

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

### **Trasporto pubblico e attività teatrali**

Si coglie l'occasione per rispondere, alla luce dei recenti interventi normativi e delle indicazioni rese note dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ([Covid-19, tabella delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 | www.governo.it](#)) a quesiti pure pervenuti a questo Dipartimento.

Circa l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).





# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Circa lo svolgimento di attività teatrali, l'art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che *“Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche”*. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.

L'obiettivo di questa nota, in continuità con le precedenti in materia di pandemia, è quello di favorire la corretta applicazione, nelle istituzioni scolastiche, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, cui comunque si rimanda per la puntuale disamina. Si rinnova al contempo la piena disponibilità della scrivente Amministrazione a sostenere e favorire il quotidiano “fare scuola”, anche in questo perdurante tempo di complessità.

Il Capo Dipartimento  
Stefano Versari

**INFORMATIVA PRIVACY**  
**INTEGRAZIONE VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE “GREEN PASS”**  
**[Aggiornato al 10/12/2021]**

Ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del rapporto con l’Istituto Scolastico mediante l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo trattamento di dati personali che La potrà interessare. Di seguito le specifiche.

**MODALITA’ DI TRATTAMENTO E FINALITA’**

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo ultimo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, in applicazione di un obbligo legale a cui il Dirigente Scolastico, Titolare del trattamento, è sottoposto nonché di eseguire un compito di interesse pubblico ai sensi dell’Art. 6, paragrafo 1 lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento inoltre è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante come previsto dall’Art. 9, paragrafo 2, lettera g) del medesimo Regolamento UE. Ai sensi dell’Art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito con modificazioni dalla L. 87/2021, introdotto dall’Art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021 nonché dal D.P.C.M. 17/06/2021 ss.mm.ii., a far data dal 01/09/2021 e fino al termine dello stato di emergenza, il Dirigente Scolastico o un suo delegato richiederà, a chiunque acceda ai locali dell’Istituto, l’esibizione del Certificato Verde (green-pass), consentendo l’accesso esclusivamente a chi, in seguito alla lettura del codice QR Code mediante l’applicazione “VerificaC19”, risulterà possedere i requisiti di accesso.

Dal 13/09/2021 è stata implementata una nuova funzionalità di verifica automatizzata tramite il Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute, con la finalità di consentire ai Dirigenti Scolastici o loro delegati, il possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 in corso di validità del personale docente e A.T.A. per consentire agli stessi l’accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio.

Dal 15/12/2021, in applicazione del D.L. 172/2021, è introdotto per il personale scolastico, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dal virus SARS-CoV-2. L’adempimento dell’obbligo vaccinale viene verificata, per il solo personale scolastico, nei modi sopra esposti (controllo individuale mediante APP o massivo tramite piattaforma SIDI) ma con riferimento alla certificazione verde “rafforzata”.

Per i lavoratori della scuola che non risultassero in regola con il Certificato Verde rafforzato (Super green-pass), il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’attestazione medica recante l’omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

**TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI**

Il Dirigente Scolastico o il suo delegato, consulterà la schermata dell’applicazione “VerificaC19” che fornirà i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso). Si precisa che la visione dell’esito del controllo (verde, blu o rosso) non consente al soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito. Nel caso di verifica “VERDE” o “BLU”, consentirà l’accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare tale informazione, nel caso di verifica “ROSSA” invece, comunicherà al Dirigente Scolastico il nominativo del soggetto a cui sarà stato impedito l’accesso a fini documentativi, per consentire al datore di lavoro l’applicazione delle sanzioni amministrative nonché per il computo dei giorni di assenza ingiustificata che condurranno, se del caso, alla sospensione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo (Dirigente Scolastico o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l’età evidente) potrà procedere alla verifica dell’identità del soggetto controllato richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP “VerificaC19”. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di

## INTESTAZIONE SCUOLA

verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito scolastico statale di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale un'apposita funzionalità che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un'interazione tra il sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la piattaforma nazionale-DGC.

L'Istituto si avvale quindi della possibilità di eseguire il controllo massivo del possesso della certificazione verde mediante tale portale ad opera del Dirigente Scolastico o suo delegato. Per i lavoratori della scuola che non risultassero in regola con il Certificato Verde rafforzato (Super green- pass), il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, l'attestazione medica recante l'omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

### COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali relativi al controllo del certificato verde ossia nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde, blu o rosso), saranno consultati da parte del Dirigente Scolastico o del suo delegato a norma di quanto previsto all'Art. 13 comma 2 lettera c) del D.P.C.M. del 17/06/2021 e ss.mm.ii. Tramite SIDI verranno gestite esclusivamente le informazioni riferite al personale docente e A.T.A. per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica ed in particolare i dati ad esso riferibili saranno nome, cognome, tipologia di personale (docente o A.T.A.) e Istituzione Scolastica in cui presta servizio oltre all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde in corso di validità. Sono trattati inoltre i log applicativi che tracciano la user-ID del soggetto che ha effettuato l'interrogazione, l'esito della richiesta, l'elenco dei Codici Fiscali dei lavoratori verificati e la data e l'ora della verifica. Le informazioni di cui sopra sono riferibili indifferentemente ai dati relativi al controllo della Certificazione Verde di base quanto di quella rafforzata.

### CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancata esibizione del certificato verde, di base o rafforzato che sia, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative nonché la sospensione del rapporto di lavoro come previsto dal medesimo Decreto Legge.

### CONCLUSIONI

La presente rappresenta, per semplicità ed esigenze di brevità, una integrazione della informativa di base fornita all'atto della costituzione del rapporto e di tutte le integrazioni già emesse.

Tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a quanto non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell'informativa citata.

Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Dirigente Scolastico, Titolare del trattamento, all'indirizzo ..... e/o il R.P.D./D.P.O. all'indirizzo e-mail [privacy@sicurezzaoggi.com](mailto:privacy@sicurezzaoggi.com)

Il Dirigente Scolastico

.....